



BILANCIO

Trust e istituti affini: al via il Registro dei titolari effettivi

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Limitazioni di responsabilità e tutela del patrimonio

Scopri di più

Con il **Decreto MIMIT 29.9.2023**, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9.10.2023, inizia a decorre il **termine perentorio di 60 giorni** per effettuare le **comunicazioni** dei dati e delle informazioni di cui ai **commi 1 e 2 dell'articolo 3 D.M. 55/2022**. In particolare, entro il prossimo **11.12.2023**, i **trust** e gli **istituti giuridici affini** - al pari di quanto previsto per le **società di capitali** e gli **enti dotati di personalità giuridica** - dovranno comunicare le generalità dei loro **titolari effettivi**:

- al nuovo Registro (**Registro T.E.**), istituito presso la **Camera di Commercio** territorialmente competente;
- mediante un'apposita **procedura telematica all'uopo dedicata**.

Per **titolare effettivo** si intende, secondo la **normativa antiriciclaggio**, la **persona fisica** che **possiede** oppure **controlla un'entità giuridica**, ovvero ne risulta **beneficiaria**.

Con il comunicato stampa dello scorso 23.10.2023, Assofiduciaria ha ribadito la propria posizione da tempo assunta (e rappresentata anche nelle sedi istituzionali) secondo cui "*Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione*". Viene sostanzialmente **ribadita**, in linea di principio, l'**esclusione dal Registro dei trust** del **mandato fiduciario c.d. "classico"**.

Nonostante la posizione assunta da Assofiduciaria, la suddetta distinzione **non è stata recepita all'interno del Manuale operativo di Unioncamere**, dedicato all'adempimento in rassegna, nel contesto del quale si fa riferimento alle **comunicazioni per "istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari)" esistenti e neo costituiti**.

In attesa di una presa di posizione ufficiale sul tema, si rappresenta che la **comunicazione** del titolare effettivo all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio è effettuata con **invio telematico** mediante il **Modello della Comunicazione Unica**, utilizzando lo specifico **Modulo digitale T.E.**, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con **Decreto**



12.4.2023.

Nel dettaglio, per comunicare i dati del titolare effettivo **è possibile utilizzare:**

- il **nuovo applicativo DIRE**;
- oppure le **altre soluzioni di mercato**, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze.

In ogni caso, occorre aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del **Servizio Telemaco** e disporre, inoltre, di un dispositivo di **Firma Digitale**, nonché di un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (Pec)**, per ricevere ed inoltrare le comunicazioni alla Camera di Commercio.

L'adempimento in parola deve essere assolto dagli **amministratori** – e dunque dal **soggetto obbligato** – con **pratica sottoscritta digitalmente**, oppure da un **intermediario abilitato**, ma non potrà essere effettuato da professionisti delegati o da una società di servizi.

In tale contesto, la **comunicazione** avente ad oggetto **dati e informazioni** sulla **titolarità effettiva** dovrà contenere i **dati identificativi**, nonché la **cittadinanza** delle **persone fisiche** indicate come titolare effettivo:

- ai sensi del **comma 5, dell'[articolo 22, D.Lgs. 231/2007](#)**, per **trust e istituti affini**;
- ai sensi del **comma 4, dell'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#)**, per le **persone giuridiche private**;
- ai sensi dei **commi 2, 3 e 5 dell'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#)**, per le **società di capitali**.

In aggiunta a quanto sopra indicato, relativamente ai **trust** e agli **istituti giuridici affini**, dovrà essere indicato il **codice fiscale** e, anche nel caso di eventuali **successive variazioni**:

- la **denominazione** del **trust** oppure dell'istituto giuridico affine;
- la **data, il luogo** e gli **estremi dell'atto di costituzione** del **trust** o dell'istituto giuridico.

Nel caso delle **persone giuridiche private** dovrà essere riportato il **codice fiscale** e, anche nel caso di eventuali **successive variazioni**:

- la **denominazione** dell'ente;
- la **sede legale** e, ove diversa da quella legale, la **sede amministrativa** dell'ente;
- l'indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**.

In tale contesto, la **comunicazione** in parola dovrà anche riportare l'eventuale indicazione:

- delle **circostanze eccezionali**, ai fini dell'**esclusione dell'accesso alle informazioni** sulla titolarità effettiva, ai sensi del comma 2, lett. f), secondo periodo, e del comma 4, lett. d-bis, terzo periodo, dell'[articolo 21, D.Lgs. 231/2007](#),
- di un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (Pec)** per ricevere le comunicazioni di cui



al comma 3 dell'[articolo 7, D.Lgs. 231/2007](#), nella **qualità di contro interessato**.

A ciò si deve aggiungere anche la **dichiarazione di responsabilità e consapevolezza** - rilasciata ai sensi dell'[articolo 48 D.P.R. 445/2000](#) - in ordine alle **sanzioni** previste dalla Legislazione penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti nonché delle dichiarazioni rese.

L'accesso al Registro T.E., nonché alle informazioni ivi contenute, è consentito a tutti i **soggetti obbligati** agli **adempimenti antiriciclaggio**, ai sensi dell'[articolo 3, D.Lgs. 231/2007](#), e, previo accreditamento, ad altri **soggetti portatori di interessi diffusi**, nonché a tutte le **Autorità di controllo**.

Da ultimo, si deve evidenziare che, nonostante l'**attestata piena operatività del sistema** con la pubblicazione del **Decreto MIMIT**, restano – al netto dell'intervenuta definitiva attuazione alle norme del **D.M. 55/2022** – ancora ampi **margini di incertezza interpretativa** legati soprattutto al tema delle **segnalazioni di difformità** tra dati acquisiti dal sistema e quelli in possesso del richiedente e al tema della **valenza non certificativa**, bensì di **mero supporto**, delle **informazioni ritraibili dalla consultazione del registro**, svilendone irrimediabilmente l'attendibilità nonché l'utilità, in chiave antiriciclaggio, ai fini dell'adeguata verifica del titolare effettivo del cliente di un soggetto obbligato, ai sensi dell'[articolo 3, D.Lgs. 231/2007](#).